



LICEO "E.G. SEGRÈ"

**LICEO SCIENTIFICO CLASSICO-LINGUISTICO-
DELLE SCIENZE UMANE**

VIA ACQUARO 81036 SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE)

Telefax 081/8161220-www.liceosancipriano.it

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Anno scolastico 2018/2019

1

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI E DEMOCRAZIA NELLA SCUOLA

Art. 1.1. Convocazione Organi Collegiali

La convocazione ordinaria degli Organi Collegiali va disposta con un congruo preavviso (di norma almeno 5 gg.). L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta e deve essere portato a conoscenza degli interessati nelle modalità più opportune.

La convocazione straordinaria resta soggetta all'urgenza dei motivi che l'hanno determinata.

Il **Collegio dei Docenti** si riunisce su convocazione del Dirigente Scolastico o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti;

I **Consigli di classe** sono convocati dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri o della totalità di una sua componente.

Il **Consiglio di Istituto** è convocato dal Presidente quando le esigenze organizzative dell'Istituto lo richiedono.

Di quanto viene trattato nelle assemblee va redatto verbale.

Art. 1.2. Democrazia nella scuola

All'interno dell'Istituto tutte le componenti godono di libertà di opinione, di riunione e di espressione. Ispirandosi a principi di libertà e di democrazia, la vita della scuola si intende fondata su rapporti di trasparenza e di dialogo tra tutte le sue componenti.

Tutte le componenti possono affiggere comunicati o avvisi negli appositi spazi previsti all'interno dell'Istituto, previa presa visione da parte della Presidenza o della Direzione. Non è consentita affissione in altri spazi o scrivere sui muri, né l'affissione di manifesti o avvisi anonimi o con contenuti contrari al Progetto Educativo della scuola.

Tutte le componenti hanno diritto di riunione nei locali dell'Istituto, in orario extrascolastico e previa richiesta presentata alla Direzione.

2

DISCIPLINA DELL'ENTRATA E DELL'USCITA DEGLI ALUNNI

Art. 2.1. Orario delle lezioni

Il Consiglio di Istituto fissa l'orario delle lezioni, sentite le proposte del Collegio Docenti.

La stesura dell'orario giornaliero, per insegnanti e classi, è fatta dalla Presidenza. Sono di competenza della Presidenza anche variazioni e aggiustamenti dell'orario, secondo le necessità della scuola.

Art. 2.2. Ingresso degli alunni

L'ingresso degli alunni nelle rispettive aule avviene tra il primo e il secondo suono della campana che segnala l'inizio delle lezioni.

Gli insegnanti hanno l'**obbligo di vigilanza**: saranno presenti in istituto almeno 5 minuti prima del primo suono della campana ed aspetteranno gli alunni nelle aule.

Gli alunni raggiungeranno la loro aula senza correre, nel caso di attesa dell'insegnante manterranno un comportamento corretto e responsabile, comportamento che va tenuto anche durante i cambi d'ora.

Art. 2.3. Ingresso in ritardo e giustifiche- Ingressi posticipati e uscite anticipate

Gli alunni che giungono in istituto dopo l'inizio delle lezioni previsto per le 8.15, e **solo fino alle 8.25**, saranno accolti in classe dall'insegnante che provvederà a segnare sul registro elettronico di classe il ritardo (Ritardo breve).

Il ritardo breve sarà comunque valutato 10 minuti e il docente coordinatore provvederà a sommarlo al monte ore delle assenze annuali. Ogni cinque ritardi brevi l'allievo dovrà essere giustificato dal genitore mediante accompagnamento o mediante giustificazione scritta attraverso la modulistica dedicata, previo contatto con il coordinatore.

L'ingresso dopo le ore 8.25 e fino alle 9.10 sarà consentito agli alunni, autorizzati dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore, solo se accompagnati da un genitore.

L'ingresso in ritardo tra le 9.10 e 10.05 sarà consentito agli alunni, autorizzati dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore, solo se accompagnati da un genitore e **con attestazione di visita medica** (*da delibera del consiglio d'istituto del 14/11/2018*).

La giustificazione delle assenze avviene obbligatoriamente utilizzando il libretto delle giustifiche che ritirano i genitori all'atto dell'iscrizione. Gli alunni maggiorenni sono tenuti ad apporre, davanti al dirigente o ai collaboratori del DS, la propria firma accanto a quella dei genitori o, in caso di rinnovo, nell'apposito spazio dedicato.

In caso di smarrimento può essere richiesto il duplicato previo versamento di euro 5.00 sul ccp 59516427 intestato al Liceo scientifico "Segrè" di San Cipriano.

Gli alunni maggiorenni possono autogiustificarsi esclusivamente utilizzando il libretto delle giustifiche, per massimo cinque entrate posticipate e massimo cinque uscite anticipate, dopo di che saranno sempre accompagnati o prelevati dai genitori.

La giustificazione dell'assenza deve essere presentata obbligatoriamente il giorno successivo al docente della prima ora. Chi dimenticherà per il secondo giorno consecutivo di giustificare sarà soggetto alle sanzioni previste dal Regolamento di disciplina (il ritardo ingiustificato verrà annotato sul registro di classe).

Su richiesta scritta e motivata della famiglia, e comunque solo per casi eccezionali, gli alunni possono entrare dopo l'inizio o uscire prima del termine delle lezioni

La richiesta di uscita anticipata va presentata al mattino, prima dell'inizio delle lezioni dai genitori, nel caso di minorenni.

La Dirigenza, per gli alunni maggiorenni si riserva la facoltà di verificare la reale necessità anche mediante contatto telefonico con le famiglie.

In caso di indisposizione durante l'orario scolastico, l'alunno potrà lasciare l'istituto solo se prelevato da un genitore o da un familiare munito di delega. L'uscita deve essere registrata dal docente in servizio (con motivazione, ora e firma di chi preleva)

sul registro elettronico di classe. Il registro di classe in nessun caso deve essere lasciato nelle mani dei genitori o degli alunni. Il collaboratore scolastico deve evitare che i genitori o visitatori circolano liberamente per l'istituto.

A partire dal mese di maggio non saranno più consentite uscite anticipate se non in casi eccezionali, urgenti e documentati e sono sospesi gli ingressi oltre la prima ora.(del.n.215 del 17/ 5/2018).

Art. 2.4. Casi particolari

Gli alunni che per **esigenze particolari ed eccezionali** non possono entrare in orario regolare o devono uscire prima del termine delle lezioni possono fruire di un **permesso stabile** di entrata in ritardo e di uscita in anticipo.

Tale permesso verrà rilasciato solo **dietro richiesta scritta e motivata** da parte della famiglia che provvederà autonomamente al recupero didattico che sarà necessario per l'avvenuta riduzione del tempo scuola.

Il permesso sarà **limitato ad un massimo di 10 minuti** e verrà rilasciato dal Dirigente Scolastico e può essere valido per l'intero anno scolastico. Il permesso verrà annotato sul registro di classe e sul libretto scolastico.

Il permesso stabile può essere usufruito per non più di due anni nel quinquennio.

Se la scuola constatasse un uso scorretto del permesso, e non limitato allo stretto necessario, lo stesso verrà revocato.

Art. 2.5. Presenza in classe

Gli alunni non possono allontanarsi, individualmente o collettivamente, dalle aule in orario di lezione senza l'approvazione motivata dell'insegnante. In tal caso l'assenza dall'aula deve limitarsi a un tempo strettamente necessario (ad es., per recarsi, uno alla volta, alla toilette).

Gli alunni non possono abbandonare l'aula per recarsi alla toilette prima della seconda ora e non possono abbandonare l'aula nel cambio dell'ora.

Gli insegnanti saranno solleciti negli spostamenti e gli alunni manterranno un comportamento consono alla sicurezza e alla buona condotta.

Classi eventualmente non coperte da insegnanti dovranno essere tempestivamente segnalate alla presidenza da parte dei collaboratori scolastici.

Inoltre, gli alunni non si recheranno in sala insegnanti, nei laboratori, in palestra o in altre aule momentaneamente vuote, senza la esplicita autorizzazione degli insegnanti responsabili della vigilanza.

Essi non potranno abbandonare l'aula neppure al termine di compiti scritti e durante l'orario scolastico non è consentito avere contatti con estranei che non siano preventivamente autorizzati dalla Dirigenza.

La presenza è obbligatoria non solo alle lezioni, ma anche ad ogni altra attività didattica programmata per le classi dal rispettivo Consiglio di classe.

Per Educazione fisica: gli alunni che temporaneamente sono esonerati dalle attività pratiche sono comunque tenuti a rimanere sotto la vigilanza del docente e devono partecipare alle attività teoriche.

Art. 2.6. Vigilanza

La vigilanza sugli alunni all'interno dell'Istituto e in ogni attività didattica programmata dal Consiglio di classe anche fuori dalla scuola è **compito degli insegnanti e del personale collaboratore scolastico.**

Durante le ore di lezione la vigilanza in classe è compito del docente assegnato secondo l'orario alla classe.

Al personale collaboratore scolastico è invece assegnata la vigilanza sugli allievi nei corridoi e nell'uso dei servizi igienici.

Gli studenti sorpresi a vagare per l'Istituto senza motivo e senza autorizzazione dell'insegnante, durante le ore di lezione, dopo un primo richiamo saranno oggetto di sanzioni previste dal Regolamento di disciplina.

Al personale ausiliario è, pertanto, fatto divieto di allontanarsi dal luogo di sorveglianza assegnatogli se non per motivi gravi ed indifferibili. Esso, inoltre, ha l'obbligo di segnalare al Dirigente Scolastico o ai collaboratori designati al compito delle sostituzioni, con la massima sollecitudine, eventuali classi scoperte, garantendo, nel frattempo, la vigilanza su di esse (C.M. 187/64). Dovrà, inoltre, comunicare immediatamente eventuali furti o danni alle suppellettili, alle strutture ed alle dotazioni della Scuola. Inoltre, i collaboratori scolastici devono assolutamente vietare l'ingresso nell'istituto di persone estranee non autorizzate

3

DISCIPLINA DELLE ASSENZE

Art. 3.1. Giustificazioni delle assenze

Gli alunni che, per qualsiasi motivo, sono rimasti assenti dalle lezioni per intere giornate, possono essere riammessi alle lezioni solo giustificando l'assenza (RD 653/1925, art. 16).

La giustificazione va brevemente motivata e firmata sul libretto scolastico dal genitore che ha depositato la propria firma sullo stesso.

La giustificazione viene accettata e annotata sul registro di classe (dopo averne controllata la regolarità) dal docente della prima ora, a ciò delegato in via permanente dal Dirigente Scolastico.

La falsificazione della firma di giustificazione e la dimenticanza di giustificare per il secondo giorno consecutivo comportano che l'assenza venga ritenuta ingiustificata e che l'alunno sia soggetto alle sanzioni previste dal Regolamento di disciplina. I casi di assenze non giustificate ripetute saranno discussi dal Consiglio di classe che valuterà gli interventi opportuni da svolgere a favore della comunità con ricaduta sul voto di comportamento.

Per le **assenze di durata superiore a cinque giorni (comprensivi di eventuali festività o vacanze)**, dovute a motivi di salute, si richiede che venga allegato alla giustificazione il certificato medico in carta libera, attestante l'idoneità alla frequenza.

Per le assenze di durata superiore ai cinque giorni **per motivi di famiglia** si richiede che la famiglia invii previamente comunicazione scritta alla Presidenza con dichiarazione della motivazione dell'assenza.

La frequenza assidua e la partecipazione alla vita della scuola sono infatti elementi che concorrono alla valutazione anche del profitto in sede di scrutinio finale. Infatti, ai sensi dell'art. 14 comma 7 del DPR 122/09 (Regolamento sulla valutazione), per la valutazione degli studenti è richiesta "la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato".

Art. 3.2. Giustificazioni da parte di alunni maggiorenni

Gli alunni maggiorenni possono autogiustificare le loro assenze fino ad un numero massimo di 5, superato tale massimale dovranno essere giustificati dai genitori. Il genitore dovrà comunque impegnarsi al controllo della frequenza del figlio.

Art. 3.3. Giustificazioni degli alunni con genitori separati

I genitori in regime di separazione legale possono comunicare alla Dirigenza, l'affido congiunto dei minori entro il **30 Settembre**. In assenza di tale comunicazione, la Scuola considererà entrambi i genitori affidatari.

4

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

Art. 4.1. Comunicazione delle assenze e delle valutazioni alla famiglia

La scuola comunica con le famiglie attraverso il sito web e attraverso il registro elettronico. I genitori sono tenuti alla consultazione costante del sito e alla custodia personale delle credenziali di accesso all'area riservata del Registro elettronico "Nuvola".

Pertanto i genitori acquisiscono conoscenza delle assenze e delle valutazioni periodiche, direttamente consultando il registro elettronico. La scuola comunque comunica l'andamento didattico-disciplinare nei colloqui periodici, mentre le pagelle sono direttamente scaricate dalle famiglie attingendo al registro Nuvola tramite le proprie credenziali di accesso.

Art. 4.2. Il libretto scolastico

Il libretto scolastico è il documento fondamentale di comunicazione tra scuola e famiglia: **i genitori lo ritireranno di persona presso la segreteria** al più presto, ad inizio di ogni nuovo anno, avendo cura di depositare subito sul libretto stesso la loro firma (E' necessario che a sottoscrivere ogni comunicazione sia poi il genitore che ha depositato la firma sul libretto). Ogni comunicazione riguardante assenze, ritardi, richieste di uscite anticipate e altro devono essere fatte solo tramite il libretto scolastico: **non verranno accettate comunicazioni su diari o tanto meno su fogli liberi**, che non permettono un adeguato controllo delle situazioni personali. **Per tale motivo ciascun allievo dovrà sempre portare con se il libretto delle giustifiche.** **In caso di smarrimento o di esaurimento del libretto, gli interessati dovranno farne denuncia in segreteria e chiedere il duplicato il più rapidamente possibile: in tale caso verrà addebitato il costo del libretto stesso (€ 5,00).**

Art. 4.3. Rapporti genitori-insegnanti

I colloqui individuali con gli insegnanti (e/o con il coordinatore della classe) si svolgono secondo le modalità definite dal Collegio dei docenti ad inizio di anno scolastico e comunicate alle famiglie tramite gli alunni stessi.

Si terranno inoltre tre incontri collegiali pomeridiani, in date definite dal Collegio docenti: il calendario verrà comunicato per scritto alle famiglie con l'avvio dell'orario

dei colloqui individuali.

Ogni docente riceve i genitori una volta al mese nei giorni e nelle ore stabilite e comunicate sul sito web della scuola

Art. 4.4. Rapporti con la Dirigenza

Il Dirigente Scolastico riceve (meglio se si prende appuntamento) dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.30 e il sabato solo su appuntamento, salvo impegni improrogabili.

Art. 4.5. Accesso alla Segreteria

Sulla base delle esigenze e delle opportunità, in accordo con il Consiglio di Istituto, il responsabile dei servizi di Segreteria definisce e comunica agli alunni e alle famiglie l'orario di apertura della Segreteria tramite avviso sul sito web

Art. 4.6 Altre comunicazioni scuola-famiglia

Altre comunicazioni da parte della scuola alle famiglie saranno effettuate o tramite lettera scritta inviata per posta direttamente alle famiglie, o con avviso scritto inviato alle famiglie tramite gli alunni (in tal caso con cedolino di riscontro da sottoscrivere da parte dei genitori e da riconsegnare il giorno successivo a scuola).

5

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 5.1. Rapporti con le persone (e con l'istituzione)

a) Al suono della prima campana di inizio lezioni gli alunni si recheranno sollecitamente nelle aule.

Durante le ore di lezione resteranno nelle rispettive aule o nei laboratori a cui verranno condotti dagli insegnanti. Non potranno assentarsi, se non per breve tempo e una volta, con l'autorizzazione dell'insegnante dell'ora.

b) Ai laboratori (o ad altri ambienti scolastici: palestra, sala video...) si accede solo in presenza dell'insegnante. Nei laboratori gli alunni sono tenuti a osservare rigorosamente le norme comunicate dai docenti che sono anche responsabili delle attrezzature ivi presenti e del rispetto delle norme di sicurezza.

c) Alla segreteria gli alunni potranno accedere negli orari che saranno comunicati dalla DSGA.

d) Gli alunni sono tenuti a comportarsi con gentilezza e correttezza con tutto il personale della scuola. In particolare devono tenere un comportamento corretto durante le lezioni e prestare la massima attenzione. E' opportuno che fin dall'inizio siano abituati, in segno di rispetto, ad alzarsi in piedi all'entrata e all'uscita dall'aula

dell'insegnante o di altra persona, della scuola o esterna, in visita alla classe.
Si impegnano inoltre a mantenere ordinata e pulita la loro aula, a deporre rifiuti e carte negli appositi cestini, a non uscire dall'aula se non in caso di necessità e ad osservare le norme di comportamento da tenersi in caso di emergenza.

e) E' fatto divieto di correre, schiamazzare, giocare, spingersi, fare scherzi pericolosi per sé e per altri durante il cambio dell'ora e durante gli spostamenti da un luogo all'altro dell'istituto; inoltre, di usare espressioni volgari o che siano contrarie alle finalità educative della scuola; quando si recano in bagno, si impegnano a lasciare in ordine e puliti gli ambienti. E' inoltre raccomandato il **decoro nel vestire**, per rispetto nei confronti delle persone e della caratterizzazione della scuola.

f) **E' vietato a tutti fumare in tutti i locali interni dell'istituto Legge n.3/2003** (compresi sala insegnanti e servizi igienici e nelle aree esterne perimetrale).

g) E' assolutamente **vietato a tutti (fanno eccezione il DS gli insegnanti responsabili della sicurezza ed i collaboratori del D.S.) usare telefoni cellulari durante le attività scolastiche**. Chi possiede telefono cellulare avrà cura di tenerlo, durante le lezioni, rigorosamente spento. In caso contrario gli insegnanti sono autorizzati a sequestrare temporaneamente gli apparecchi che consegneranno in Presidenza, dove potranno essere ripresi solo al termine dell'attività scolastica. Dopo due infrazioni a questa norma, gli alunni saranno soggetti a sanzioni disciplinari previste nel Regolamento di disciplina e il ritiro dell'apparecchio telefonico sarà a cura del genitore. In caso di mancato ritiro, l'apparecchio sarà custodito in Presidenza e la scuola declina ogni responsabilità in caso di furto o danneggiamento.

h) **Permessi durante le lezioni**

Agli studenti è consentito lasciare l'aula, durante le lezioni, a partire dalla seconda ora, uno per volta, previa autorizzazione dell'insegnante, per accedere ai servizi igienici. Di ogni assenza arbitraria e/o prolungata l'insegnante farà menzione sul diario di classe.

Art. 5.2. Rapporto con le cose

a) Poiché la scuola nel suo insieme e le singole attrezzature sono beni della comunità scolastica messi a disposizione di docenti e alunni, tutti sono tenuti a curarne la buona conservazione e l'efficienza.

In particolare, gli alunni avranno la massima cura degli arredi, degli strumenti e delle apparecchiature. Si asterranno dall'imbrattare muri e infissi con scritte e/o disegni. Sono tenuti a segnalare subito all'insegnante eventuali danni constatati. Se non osservano questa norma **l'alunno o il gruppo degli alunni che per ultimi hanno operato nell'aula**, nel laboratorio o in altro ambiente in cui viene rilevato il danno saranno ritenuti responsabili e tenuti tutti anche a risarcire il danno, nella misura che verrà stabilita dal Consiglio di Istituto. Dopo infrazioni a questa norma, gli alunni saranno soggetti a sanzioni disciplinari previste nel Regolamento di disciplina.

b) I docenti dovranno porre la massima attenzione affinché gli arredi, gli strumenti e le apparecchiature utilizzate durante lo svolgimento dell'attività didattica vengano usati solo per il fine a cui sono destinati, mentre il personale collaboratore scolastico osserverà la stessa attenzione per i corridoi e per i servizi igienici.

In particolare per i laboratori vanno definite e comunicate norme precise al fine di evitare utilizzi impropri.

I docenti controlleranno inoltre quotidianamente lo stato di pulizia e di decoro delle aule assegnate alle classi e segnaleranno ai collaboratori della dirigenza e al D.S.G.A. le eventuali anomalie riscontrate.

I docenti ed il personale ATA hanno l'obbligo di vigilare, nel rispetto dei propri ambiti di competenza, sul comportamento degli alunni, in modo da evitare che si rechi danno alle persone e alle cose.

Eventuali danni da essi constatati o ad essi segnalati, nelle aule o in altri ambienti didattici, vanno comunicati immediatamente alla Direzione.

c) Ognuno è tenuto a custodire beni di sua proprietà. **La scuola non risponde di beni o oggetti personali (libri, occhiali, denaro, preziosi, telefoni cellulari...) lasciati incustoditi o dimenticati nelle aule o in altri ambienti della scuola.**

d) L'accesso alla palestra per le lezioni di Educazione Fisica richiede che gli alunni abbiano l'abbigliamento idoneo. Gli alunni possono sostare negli spogliatoi solo per il tempo strettamente necessario a cambiarsi. Coloro che non partecipano alle lezioni di Educazione fisica (perché esonerati) restano comunque sotto la vigilanza didattica dell'insegnante.

Anche per la palestra vanno definite e comunicate dagli insegnanti di Educazione Fisica norme adeguate.

e) Per il funzionamento di biblioteca, laboratori, aule audiovisivi saranno stabilite apposite norme cui tutte le componenti dovranno attenersi.

f) Gli allievi possono posteggiare i motocicli o nel viale d'ingresso alla scuola (tranne sui marciapiedi) o all'interno del cortile scolastico solo nella zona assegnata nei pressi del cancello d'ingresso per non creare ingombri e intralci. Il parcheggio interno dei motocicli può avvenire fino alle ore 8.10 dopo di che è consentito solo nel viale esterno. E' assolutamente vietato parcheggiare davanti alla rampa per i portatori di Handicap. L'ingresso e l'uscita dal parcheggio dell'Istituto, per coloro che si servono di mezzi, dovranno avvenire a velocità ridottissima e comunque con tutte le cautele suggerite dal buon senso e dal codice della strada.

Dopo due infrazioni a questa norma, gli alunni saranno soggetti a sanzioni disciplinari previste nel Regolamento di disciplina.

g) Il personale docente e non docente è tenuto a parcheggiare nello spazio riservato alle autovetture. In caso di ritardo al personale docente e non docente non è consentito parcheggiare all'interno dello spazio dell'istituto predisposto al parcheggio. Essi possono utilizzare per il parcheggio lo spazio lungo il viale d'accesso all'istituto, solo durante l'ora di non insegnamento e/o di pausa lavorativa possono attivarsi per spostare la propria autovettura nella spazio interno riservato allo scopo. Inoltre, tutto il personale scolastico, onde evitare che si creino nel viale d'accesso inutili ingorghi e situazioni di pericolo, sono invitati di lasciare l'istituto almeno dieci minuti dopo il termine della loro giornata lavorativa.

h) **l'accesso con le auto dei docenti alla prima ora può avvenire entro e non oltre le ore 8,10**, dopo tale ora il cancello carrabile verrà chiuso e sarà consentito esclusivamente l'accesso pedonale;

i) **alle ore successive, sia in entrata che in uscita, una volta superato il cancello si attenderà che lo stesso si richiuda facendo in modo che il proprio mezzo**

impedisca a quelli estranei di introdursi all'interno dell'istituto;

l) Si precisa che l'uscita dei docenti dal parcheggio interno, al termine della quinta , sesta e settima ora avverrà dieci minuti dopo il termine delle lezioni . Chiunque avesse l'urgenza di lasciare la scuola prima de tali orari potrà parcheggiare la propria auto fuori dal cancello carrabile cioè lungo il viale di accesso.

m)l'accesso all'edificio avverrà, invece, esclusivamente attraverso l'ingresso principale e, precisamente attraverso quello centrale situato sul prospetto frontale dell'istituto. E' severamente vietato accedere dalle uscite di sicurezza.

Art. 5.3. Spostamenti all'interno dell'istituto

Gli alunni che dalle aule devono recarsi in laboratori, palestra o altro ambiente dell'istituto, si sposteranno solo accompagnati dall'insegnante responsabile, in ordine e in silenzio, mantenendo sempre un comportamento corretto e educato.

6

ASSEMBLEE DEGLI ALUNNI E DEI GENITORI

Art. 6.1. Scuola aperta

E' consentito agli alunni accedere alle aule dell'istituto anche nel pomeriggio, per svolgere attività di studio, ricerca e preparazione scolastica o attività integrative. Dovranno farne richiesta alla Direzione e garantire il rispetto delle norme e degli orari che verranno loro indicati.

Art. 6.2. Assemblea di classe

Le assemblee degli studenti sono regolate dal DPR 416,43-44 e sono considerate attività scolastica, con i relativi obblighi di presenza e di giustificazione in caso di assenza. La richiesta di assemblea di classe (di norma una al mese) dovrà pervenire al docente collaboratore del D.S. almeno 5 giorni prima della data stabilita, dovrà essere fatta dai rappresentanti di classe utilizzando apposito modulo e dovrà riportare: a) l'ordine del giorno, b) la firma dell'insegnante che acconsente a svolgere l'assemblea durante la sua ora di lezione. I rappresentanti di classe cureranno anche la stesura del verbale dell'assemblea stessa, sul registro dei verbali, che va riconsegnato in presidenza al termine dell'assemblea.

L'insegnante che ha concesso l'assemblea è responsabile della vigilanza.

Art. 6.3. Assemblea di istituto

Le assemblee di Istituto, che possono articolarsi anche come assemblee di classi parallele, possono usufruire come durata delle ore di lezione (o parte di esse) di una giornata. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee di Istituto possono essere utilizzate per svolgere attività di ricerca, lavori di gruppo o attività seminariali informativi. Non possono aver luogo assemblee nei mesi conclusivi delle lezioni (maggio e giugno).

La richiesta scritta di assemblea dovrà essere presentata al Dirigente Scolastico almeno 5 gg. prima della data prevista dai rappresentanti di Istituto o su richiesta di almeno 2/3 dei rappresentanti di classe. Dovrà contenere l'ordine del giorno, che andrà rigorosamente rispettato. Dell'assemblea sarà redatto verbale.

Gli insegnanti sono tenuti a restare nelle vicinanze e a vigilare sul corretto andamento dell'assemblea, per interromperla se essa non avesse un regolare svolgimento.

7

SICUREZZA E PREVENZIONE

Il D.Lgs 81/08 (e successive integrazioni) attua in Italia le direttive emanate dalla Unione Europea su sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

L'applicazione del decreto segna una tappa fondamentale nello sviluppo di una "cultura della prevenzione, più efficace e partecipata. In particolare ribadisce l'equiparazione degli studenti ai lavoratori sul rispettivo luogo di lavoro. Per gli studenti ne deriva che l'istituto scolastico è considerato come il loro luogo di lavoro, mentre i dirigenti scolastici assumono precisi obblighi tra cui quello dell'informazione sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute nei vari momenti dell'attività scolastica (cfr. art.21)

I contenuti qui illustrati consentono una informazione omogenea su queste tematiche e saranno illustrati agli alunni e al personale scolastico all'inizio di ogni anno scolastico: oltre ad essere un preciso adempimento di legge, servono anche in preparazione delle esercitazioni che verranno organizzate.

Art. 7.1. Studente e sicurezza nell'ambiente di lavoro

Il D.Lgs 81/08 sottolinea che, in qualsiasi luogo di lavoro, tutti, pur con ruoli e responsabilità diversi, partecipano in prima persona al perseguimento dell'obiettivo di innalzare i livelli di sicurezza nell'ambiente e durante le attività esercitate.

In questo senso sono equiparati ai lavoratori gli alunni delle scuole (art.2): anche la scuola viene considerata "luogo di lavoro", che comporta per tutti i presenti dei precisi obblighi:

ciascun studente deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti nello stesso ambiente;

ciascun studente deve osservare le disposizioni impartite dai responsabili ai fini della protezione collettiva e individuale;

deve utilizzare correttamente apparecchiature, utensili, mezzi di trasporto e altre attrezzature, compresi i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

deve segnalare immediatamente ai responsabili eventuali deficienze dei mezzi nonché eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza; non devono compiere di propria iniziativa operazioni che non sono di loro competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri. Viene così superato il tradizionale concetto di studente come soggetto passivo da tutelare: la norma impegna ciascuno a assumere comportamenti responsabili, viene valorizzato l'atteggiamento attivo di chi, con spirito di iniziativa, è attento e segnala ostacoli e eventuali pericoli, sono banditi scherzi che denotano superficialità e irresponsabilità (ad es. togliere la sedia al compagno che sta per sedersi...).

Art. 7.2. Pericolo e rischi

Nel linguaggio comune il termine “rischio” viene utilizzato come sinonimo di pericolo. Nel contesto in questione, invece, i due termini hanno significato diverso: il pericolo rappresenta la proprietà di una determinata entità (sostanza, attrezzo, macchina...), ossia la sua capacità di determinare un danno (ad es. un contenitore di benzina o altro liquido infiammabile rappresenta un pericolo); Il rischio è invece legato alla potenzialità del verificarsi dell'evento dannoso: vi è rischio, ad esempio, quando una persona fuma nei pressi del contenitore di benzina citato, nell'art. 7.4.

Art. 7.3. I quattro principi generali della prevenzione

Un adeguato comportamento di prevenzione risponde a quattro principi generali: l'eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, la loro riduzione al minimo; la riduzione di rischi alla fonte; la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è meno; il privilegio delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuale.

a) conoscere è prevenire: Poiché la prevenzione si attua anche attraverso la conoscenza dei rischi, il D.Lgs 81/08 prevede che il Capo di istituto attui l'analisi dei rischi, il programma delle misure ritenute più opportune per garantire sicurezza, l'informazione e la formazione di tutto il personale, sufficiente a rimuovere le situazioni a rischio: una particolare e specifica formazione sarà data agli studenti dagli insegnanti, che faranno conoscere gli eventuali rischi presenti nell'ambiente e i comportamenti adeguati da assumere.

b) Le figure responsabili: Oltre al Capo di istituto, la normativa parla di personale preposto alle attività di prevenzione e sicurezza. Nella scuola si fa in particolare riferimento agli insegnanti che sono tenuti ad esercitare la vigilanza affinché non si verifichino violazioni alle disposizioni impartite, mentre ogni persona preposta alla sicurezza vigila sull'osservanza o meno delle regole di sicurezza.

c) Comportamenti da tenere ai fini della sicurezza e della salute: sono dettagliatamente descritti nel Regolamento di istituto (riguardo alla presenza nelle aule o in altri locali della scuola, al comportamento da tenere durante gli spostamenti, al rapporto verso le persone e le cose).

Art. 7.4. La gestione dell'emergenza

Tutto il personale della scuola è tenuto alla presa visione del Piano di emergenza della scuola affisso all'albo e pubblicato sul sito web. In ogni aula e negli spazi comuni

sono affisse le planimetrie con l'indicazione delle vie di fuga e l'organigramma della sicurezza.

a) Se fosse necessario abbandonare lo stabile, una sirena d'allarme o un suono convenzionale della campana lo segnaleranno a tutto il personale dell'istituto. Ogni studente deve conoscere il piano di evacuazione dell'edificio, evidenziato in ogni aula accanto alla piantina che indica il percorso da seguire.

Qualora si verificasse un inizio di incendio, chi se ne accorge deve dare subito l'allarme, affinché le persone del piano esperte nell'uso degli estintori possano intervenire immediatamente.

Se non fosse possibile domare l'incendio o si verificasse qualunque altra situazione di pericolo, gli alunni dovranno:

mantenere la calma;

seguire puntualmente le direttive del piano di emergenza e le indicazioni degli insegnanti;

lasciare l'aula, a passo svelto ma senza correre, con il registro di classe dopo aver chiuso la porta;

raggiungere l'uscita seguendo i segnali indicatori;

Se il fumo dovesse rendere impraticabile il corridoio o le scale, la classe dovrà rimanere nell'aula con la porta chiusa, avendo cura di tappare bene le eventuali fessure. Andare alla finestra e chiedere aiuto.

Qualora si verificasse un terremoto:

occorre evitare il panico e disporsi sotto i banchi, in ginocchio, con la bocca aperta e coperta da un fazzoletto, con il capo tra le braccia,

se si è sorpresi dalla scossa fuori dall'aula, è necessario allontanarsi dalle vetrature, non avvicinarsi ad armadi o scaffali di una certa altezza, non accendere fiammiferi,

al termine della prima serie di scosse abbandonare la struttura, attenendosi alle direttive del piano di emergenza.

b) Assicurazioni e infortuni:

Gli studenti sono coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni che possono verificarsi durante le lezioni di Ed. fisica e altre attività didattiche, comprese le visite didattiche fuori della scuola e in occasione di viaggi di istruzione, scambi culturali e stages.

In caso di infortunio in ore curricolari di Ed. fisica e di discipline tecnico-pratiche la scuola provvede alla denuncia all'INAIL e alla Compagnia di Assicurazione (in ogni caso).

Ogni alunno è tenuto ad avvisare subito il docente dell'infortunio, anche se apparentemente non grave.

Il docente è tenuto ad informare tempestivamente la Presidenza per l'attivazione delle procedure del caso. Per i casi gravi il docente è tenuto a d avvisare personalmente i responsabili della sicurezza.

Nei casi di ricorso al Pronto soccorso, la famiglia è tenuta a trasmettere il primo certificato medico rilasciato dal Pronto soccorso entro 48 ore.

c) Organizzazione del primo soccorso

Portare il primo soccorso non richiede una competenza specifica, ma è necessario anzitutto evitare di provocare ulteriore danno. Alcune regole sono:

il soccorritore deve operare con tranquillità, badando in ogni momento alla propria sicurezza
deve agire sempre con calma, imponendo calma e ordine anche agli altri
ricordare che il disordine può dar luogo a nuovi infortuni e non giova in alcun modo all'infortunato
l'infortunato va rimosso soltanto in caso di pericoli imminenti quali possibilità di incendio o di esplosione, presenza di strutture pericolanti, fumo, vapori...
accertato che l'infortunato è avvicinabile, è importante: slacciare il colletto, la cravatta, la cintura..., ascoltare e tranquillizzare con tono di voce calmo, non somministrare cibo o bevande, specie alcool, coprire o scoprire a seconda della situazione ambientale.

d) Chiamata del 118

Sono utili i seguenti essenziali accorgimenti:
fornire informazioni precise
dare la propria identità, precisando l'istituto, quante sono le persone coinvolte, quali le loro condizioni
indicare il luogo esatto in cui fra giungere i soccorsi (predisporre sempre una vedetta che orienti e accompagni)
sapere con chi si è parlato e lasciare il proprio recapito.

8

VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE

Art. 8.1 Viaggi di Istruzione (Del. n.168 C.I del 26/01/2017)

Per viaggi di istruzione di durata più giorni, con relativo pernottamento, per le classi terze e quarte è richiesta la partecipazione di almeno il 50% degli alunni della classe. Non possono partecipare ai viaggi di istruzione gli alunni che alla data di svolgimento dei viaggi avranno maturato un numero di ore di assenze **pari o superiori al 25%** del monte ore svolte e/o hanno un voto di **condotta pari a sei**.

Può essere presentata richiesta alla scuola da parte dei genitori che intendono partecipare, a proprie spese e con impegno di adempiere alle attività previste nell'organizzazione del viaggio. Non sono ammessi estranei non familiari. Sono iniziative destinate agli alunni del terzo e quarto anno (massimo 4 giorni e 3 notti in territorio nazionale), e del quinto (massimo 5 giorni e 4 notti eventualmente anche all'estero)

E' richiesta la presenza di un docente accompagnatore ogni 15 alunni, appartenente alla classe e, preferibilmente di materie attinenti alle finalità del viaggio. Nello stesso anno scolastico un docente, di norma, non può partecipare a più viaggi.

I docenti che dichiarano la loro disponibilità come accompagnatori e/o "accompagnatori supplenti" non possono ritirare la proposta, salvo gravi motivi documentati. In tal caso il viaggio di istruzione non avrà luogo.

I docenti "accompagnatori supplenti" devono comunicare loro disponibilità con le stesse modalità e tempi del docente accompagnatore.

I viaggi d'istruzione sono proposti dal Consiglio di classe e dal Collegio dei Docenti per gli aspetti didattico - culturali e regolamentati dal Consiglio d'Istituto per gli aspetti organizzativi e gestionali.

E' richiesta l'autorizzazione scritta dei genitori sia per alunni minorenni che quelli maggiorenni (art. 2.4).

Gli alunni sono tenuti a rispettare le stesse norme comportamentale della normale attività didattica e si applicherà lo stesso regolamento disciplinare.

La durata massima è di sei giorni nell'anno scolastico, comprese le visite guidate.

Al rientro dal viaggio d'istruzione i docenti sono tenuti a presentare al D. S. una breve relazione conclusiva, in cui si evidenzino: validità culturale dell'iniziativa comportamento degli allievi, eventuali difficoltà logistiche, giudizio sui servizi resi dall'agenzia di viaggio e dalla ditta di trasporto.

Art. 8.2 Visite Guidate

Sono da considerarsi **visite guidate** le iniziative che comportano spostamenti che si esauriscono nell'ambito di un solo giorno, per i quali non è richiesto pernottamento fuori sede e per lo svolgimento delle stesse è richiesta l'adesione dei 2/3 degli alunni della classe. Esse vanno effettuate presso mostre, monumenti, musei, gallerie, complessi aziendali, località d'interesse storico- artistico e paesaggistico. Per le prime classi si consiglia come meta esclusiva la regione Campania.

Sono regolate dalle stesse norme fissate per i viaggi d'istruzione.

La durata massima è di sei giorni nell'anno scolastico, compresi i viaggi d'istruzione.

Art. 8.3 Uscite Didattiche

Si intende la partecipazione degli studenti a manifestazioni che impegnino la classe in orario scolastico, per conferenze, spettacoli teatrali e cinematografici, mostre, musei, biblioteche e gare sportive.

E' necessaria l'autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Procedura: Consenso dei docenti che mettono a disposizione le proprie ore, firma dell'insegnante coordinatore, assunzione di responsabilità dei genitori. Non si applicano i limiti di durata e quelli di accompagnamento previsti per i viaggi e le visite d'istruzione.

Art. 8.4 Viaggi per attività sportive

Si intende la partecipazione di alunni a gare ed attività sportive legate alle diverse specialità operanti nell'Istituto. Per questa tipologia, connessa ad attività agonistica, non vale la regola del numero minimo di partecipanti e la scelta degli accompagnatori cadrà sui docenti di educazione fisica.

Art. 8.5 Limiti territoriali

Tutte le classi dalla prima alla quinta possono partecipare a uscite didattiche e visite guidate, mentre i viaggi d'istruzione sono riservati agli alunni di terza, quarta, e quinta classe ad esclusione del corso di liceo linguistico la cui partecipazione ai viaggi d'istruzione deve essere garantita fin dalla prima classe.

1°, 2°, 3°, 4° anno di corso: Territorio nazionale, ad eccezione degli alunni del Liceo Linguistico. 5° anno di corso: Italia ed estero. Il viaggio all'estero è limitato alle classi dell'ultimo anno di corso, a condizione che la meta prescelta sia unica.

Art. 8.6 Norme Comuni

I viaggi presuppongono sempre motivi didattici e di integrazione culturale, quindi devono essere programmati in tempo affinché possa essere fatta un'adeguata programmazione, anche tramite il coinvolgimento degli alunni nella predisposizione del materiale informativo e didattico. Bisogna evitare l'organizzazione dei viaggi nei periodi di alta stagione e di viaggiare nei giorni prefestivi, dato l'eccessivo carico di traffico.

La programmazione dei viaggi d'istruzione deve essere compatibile con la programmazione delle attività scolastiche (scrutini, consigli di classe, ricevimenti generali, corsi di recupero). Esse non potranno essere svolte nell'ultimo mese di lezione. Uniche eccezioni i viaggi connessi con le attività sportive scolastiche, nonché iniziative ambientali e/o concorsuali.

Ai docenti accompagnatori è fatto obbligo di vigilanza attenta e assidua, con la relativa assunzione di responsabilità. Per le norme non previste si rinvia alla normativa ministeriale.

Gli alunni sono tenuti a rispettare le stesse norme comportamentale della normale attività didattica e si applicherà lo stesso regolamento disciplinare.

9

LABORATORI

Art. 9.1 Aula Multimediale

L'orario di utilizzo è predisposto annualmente dal responsabile di laboratorio che curerà anche l'aggiornamento del registro di inventario delle attrezzature e degli arredi.

E' costituito, inoltre, un registro di prenotazione per l'utilizzo dell'aula multimediale (aula magna) gestito dall'assistente tecnico, responsabile della gestione e manutenzione dell'attrezzatura informatica e multimediale.

All'inizio di ogni utilizzo il docente accompagnatore controllerà il funzionamento e lo stato di conservazione delle attrezzature e dell'arredo, segnalando ogni eventuale anomalia all'assistente tecnico.

Dei danni arrecati volontariamente o per negligenza all'attrezzatura e all'arredo sarà ritenuta responsabile l'ultima classe che ha utilizzato l'aula.

Art. 9.2 Laboratorio di Informatica

I laboratori di informatica sono utilizzabili dagli studenti accompagnati dai docenti, da soggetti esterni solo se autorizzati dal Preside.

Gli utilizzatori devono prendere visione del tavolo di lavoro e comunicare con tempestività all'insegnante o al responsabile del laboratorio eventuali anomalie al funzionamento delle macchine e/o danni materiali alle stesse, alle sedie, ai tavoli (scritte, macchie, incisioni,...).

Alla chiusura della sessione di lavoro gli utilizzatori devono ripristinare la situazione iniziale, rimuovere eventuali supporti di memoria esterna, lasciare in ordine il tavolo asportando fogli, matite e tutto il materiale utilizzato, mettere in ordine le sedie e

pulire, eventualmente, la lavagna. Tutti gli utilizzatori dei laboratori, interni ed esterni all'Istituto, sono responsabili del software da loro utilizzato, per quanto concerne il D.L.518/92, relativo alla regolamentazione e alla tutela del software per elaboratori.

Art. 9.3 Laboratorio di Fisica/Scienze

Per il laboratorio di Fisica/ Scienze Valgono le stesse norme della sala multimediale. Tutti gli alunni sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro e all'uso responsabile delle attrezzature. I docenti "Preposti" sono tenuti alla vigilanza opportuna degli allievi e all'organizzazione "in sicurezza" di esperimenti laboratoriali.

Le regole di comportamento indicate in questo regolamento servono a garantire il rispetto reciproco, la cura per l'ambiente scolastico e la serenità necessaria alle attività didattiche. Solo a queste condizioni la scuola può assolvere il compito di trasmettere alle nuove generazioni il patrimonio culturale che ci accomuna. Questo compito le è stato affidato dalla collettività, che lo sostiene con i soldi dei contribuenti.

Il D. P. R. n. 249 del 24/06/98 riguardante lo Statuto delle studentesse e degli studenti nella scuola secondaria delega alle singole istituzioni scolastiche il compito di stabilire le sanzioni disciplinari rispetto alle infrazioni commesse dagli studenti e di indicare l'organo di garanzia interno al quale lo studente possa presentare ricorso per le sanzioni inflittele.

Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente, a cui è offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. Pertanto, in riferimento all'art.3 del DPR 249/98 che elenca i doveri che configurano mancanze disciplinari, i comportamenti e le relative sanzioni sono così di seguito individuati:

10.1 MANCANZE:

1. Gli alunni che alla data di svolgimento dei viaggi e delle visite guidate avranno maturato un numero di ore di assenze **pari o superiori al 25%** del monte ore svolte e/o hanno un voto di **condotta pari a sei**, saranno esclusi da tali attività.
2. Comportamenti scorretti di tipo ambientale (sporcare i banchi, buttare cartacce... non rispetto delle norme di affissione nelle aule e fuori, danneggiamento alle suppellettili) e/o di tipo educativo.- Violazione delle norme di sicurezza;
3. Assenze ingiustificate, assenze ricorrenti e/o numerose non certificate anche se giustificate;
4. Assenze collettive, escluse quelle per manifestazioni studentesche accertabili (si considera "assenza collettiva" l'assenza di metà + 1 degli studenti senza motivi documentati);
5. a) abbandono dell'aula senza autorizzazione del docente;
b) attivazione del cellulare in classe;
6. Comportamenti offensivi, annotati sul registro di classe, nei confronti dei compagni e del personale scolastico e/o tali da arrecare disturbo alle lezioni o al regolare andamento didattico, compresi il parlare dalle finestre e il parlare con estranei all'Istituto e/o attivare il cellulare durante i compiti in classe;
7. Fumare nelle aree di pertinenza della scuola (fumare nei bagni) e nelle zone esterne;
8. Violazioni alle norme di sicurezza (utilizzo indebito delle uscite di sicurezza e/o idranti, estintori, ecc.);
9. Abbandono dell'Istituto, anche se temporaneo, senza autorizzazione;
10. Atti gravemente offensivi e/o minacce nei confronti dei compagni, del personale scolastico, dei docenti e del Capo di istituto;
11. Atti vandalici e deterioramento intenzionale delle strutture, degli attrezzi e degli arredi scolastici;
12. Violenza fisica intenzionale nei confronti dei compagni, docenti e personale scolastico;
13. Furto di oggetti e di denaro;
14. Atti che mettono a repentaglio la sicurezza altrui (allagamento, atti di vandalismo, danni agli impianti di sicurezza);

- 15 Atti contrari al pubblico decoro che possono provocare turbamento psicologico agli studenti;
- 16 Diffusione ed uso di sostanze stupefacenti e alcolici;
- 17 Falsificazione della firma del genitore per la giustificazione delle assenze;
- 18 Reati punibili a norma di legge; Furto di password e violazione della privacy, violazione del Registro elettronico;
- 19 Atteggiamento di superiorità o di scherno verso i compagni ritenuti diversi per aspetto fisico, per ambiente culturale o religioso.
- 20 Entrare o rimanere nell'edificio scolastico al di fuori delle ore di lezione, delle attività programmate dall'istituto o di quelle autorizzate dal dirigente scolastico;
- 21 Interrompere o impedire lo svolgimento dell'attività didattica;
- 22 Non partecipare alle lezioni pur essendo all'interno dell'edificio scolastico (salvo che in casi particolari con l'autorizzazione dell'insegnante);
- 23 Entrare nella scuola forzando porte o finestre;
- 24 Impedire l'ingresso al personale della scuola o ad altri studenti.

10.2 In relazione ai comportamenti sopra citati sono previste le relative sanzioni

MANCANZE	SANZIONI	CHI ATTUA LA SANZIONE
1 – 2	a) Richiamo orale annotato sul registro di classe ed ammonizione scritta sul libretto; b) Convocazione dei genitori; c) Esclusione dai viaggi e visite di istruzione.	Docente a) Coordinatore a) b) Dirigente Scolastico a) b) c) Consiglio di Classe a) b) c)
1-3 – 4 – 5	a) richiamo scritto (da inviare alle famiglie) e annotato sul registro di classe; b) Esclusione dai viaggi e visite di istruzione.	Coordinatore a) Dirigente scolastico a) b) Consiglio di Classe a) b)
6 – 7	a) Sospensione di uno o più giorni con o senza obbligo di frequenza; b) Convocazione dei genitori; c) Esclusione dai viaggi e visite di istruzione.	Dirigente scolastico a) b) c) Consiglio di Classe a) b) c)
8 – 11- 19	a) Allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 3 giorni; b) Convocazione dei genitori; c) Esclusione dai viaggi e visite di istruzione.	Dirigente scolastico su proposta del coordinatore di classe e/o del Consiglio di Classe a) b) c) Consiglio di Classe a) b) c)

9 – 10 - 12-- 13-14- 15-16- 17-18-20-21- 22-23-24	a) Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni; b) Convocazione dei genitori; c) Esclusione dai viaggi e visite di istruzione; d) Risarcimento del danno; e) Se l'atto è particolarmente grave: se minore, relazione al tribunale dei minori e all'Assessore alla Socialità. Se maggiorenne, denuncia all'autorità giudiziaria.	Consiglio di classe nella sua interezza, compresi i rappresentanti a) b) c) d) Dirigente scolastico su proposta del coordinatore di classe e/o del Consiglio di Classe a) b) c) d) Tribunale dei Minori/Autorità Giudiziaria e)

Una mancanza reiterata comporta la sanzione successiva a quella ricevuta.

Le mancanze disciplinari sanzionate saranno considerate ai fini dell'attribuzione del voto di condotta e verrà attribuito come credito scolastico il minimo della banda di oscillazione (L. n. 425/97)(art. 11, comma 2 del D.P.R. n. 323/98)

In tal senso eventuali offerte di attività utili alla comunità scolastica, se si ritengono opportune, varranno come attenuanti.

Peraltro, si precisa che tutto il personale docente e non docente è tenuto a segnalare alla direzione casi di non osservanza delle norme comportamentali.

Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4 del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297, del DPR n. 249/98 (regolamento statuto studenti e studentesse)

1. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia, hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti *corretti all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.*

2. La riparazione non estingue la mancanza.

3. La responsabilità disciplinare è personale; la sanzione è pubblica.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto.

5. La sospensione dalle lezioni, salvo il caso di recidiva, può non prevedere l'obbligo della frequenza delle lezioni.

6. Ai fini della recidiva si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso dello stesso anno scolastico. Per recidiva si intende la reiterazione generica e continuata della violazione dei doveri.

7. Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui ai commi precedenti l'organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle relative infrazioni:

a) Richiamo verbale e registrato per episodi non conformi ai principi di correttezza e buona educazione; scorrettezze non gravi ma ripetute verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo durante le lezioni, mancanze ai doveri di diligenza e puntualità;

- b) Richiamo scritto per gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo continuato durante le lezioni, mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità.
- c) Sospensione dalle lezioni da uno a cinque giorni per gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo continuato durante le lezioni, mancanze gravi ai doveri, ingiurie ed offese ai compagni, agli insegnanti o al personale, danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri; molestie continuate nei confronti di altri.
- d) Sospensione dalle lezioni da sei a dieci giorni per recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente e per atti di violenza nei confronti di altri compagni, insegnanti o personale.
- e) Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni per recidiva aggravata dei comportamenti di cui al punto precedente, violenza intenzionale, offese gravi alla dignità della persona, uso o spaccio di sostanze psicotrope, atti e molestie anche di carattere sessuale; denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola che possano rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa ovvero grave lesione al suo buon nome.
- f) Allontanamento dalla comunità scolastica da sei a quindici giorni sempre per recidiva aggravata dei comportamenti di cui alla lettera precedente.
- g) Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore a 15 giorni, comunque commisurata alla gravità del reato ovvero alla permanenza della situazione di pericolo, quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
8. In caso di danneggiamenti ad oggetti e all'arredo la sanzione sarà integrata con l'obbligo del versamento del contributo in danaro proporzionato alla gravità del danno determinato dal Consiglio di Istituto.
9. L'organo competente ad irrogare le sanzioni deve offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni, ad eccezione di quella prevista dal comma 7, lettera g, del presente articolo, con altri provvedimenti comprendenti la collaborazione ai servizi interni alla scuola, attività di volontariato o altra attività concordata con il coordinatore della classe frequentata dallo studente e con la famiglia.
10. L'alunno che è incorso nella sanzione della sospensione dalle lezioni superiore a due giorni o ad altra sanzione corrispondente non può partecipare in quell'anno scolastico ai viaggi di istruzione o ad attività ricreative individuate dal Consiglio di Classe. Durante il periodo previsto per il viaggio o le attività, lo studente continuerà a frequentare le lezioni in altra classe dello stesso livello.
11. L'alunno che è incorso nella sanzione della sospensione dalle lezioni superiore a cinque giorni o ad altra sanzione corrispondente perde il diritto all'esonero delle tasse scolastiche e dei contributi per l'anno scolastico successivo a quello in cui è avvenuta la mancanza.
12. Il trasferimento dalla scuola, anche in corso di anno, per fatti gravissimi, per condanna penale, ovvero per ragioni cautelari, viene deliberato dal Consiglio di Classe in accordo con la famiglia, dopo aver sentito il parere dell'autorità giudiziaria e i servizi sociali competenti.
13. Per infrazioni gravi che comportino il reale allontanamento dalla scuola da 6 a 15 giorni, in caso di recidiva aggravata, il Consiglio di Classe stabilisce le modalità per garantire che lo studente non abbia un danno dall'interruzione temporanea degli studi. Lo studente e la famiglia hanno l'obbligo di rispettare il piano di recupero predisposto dal Consiglio di Classe.
- 14. Di ogni sanzione superiore al richiamo verbale viene data comunicazione scritta alla famiglia.**
15. Al termine dell'anno scolastico, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe può comunicare alla famiglia per iscritto un giudizio sul comportamento dell'alunno.

Art. 11.1 Credito Scolastico in merito alle sanzioni disciplinari

Le mancanze disciplinari saranno considerate ai fini dell'attribuzione del voto di condotta e verrà attribuito come credito scolastico il minimo della banda di oscillazione (L. n. 425/97)(art. 11, comma 2 del D.P.R. n. 323/98).

In tal senso eventuali offerte di attività utili alla comunità scolastica, se si ritengono opportune, varranno come attenuanti.

Art. 11.2 Organi Competenti

1. L'insegnante è competente per le sanzioni di cui alle lettere a) e b).
2. Il Dirigente Scolastico è competente per tutte le sanzioni, anche per quelle che prevedono la sospensione o l'allontanamento dalla scuola.
3. Il Consiglio di Classe decide sulle sanzioni che prevedono la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni.
4. Il Consiglio di Garanzia è competente esclusivamente della sanzione relativa a fatti gravissimi che comportino l'allontanamento dalla scuola per più di 15 giorni, quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
5. Gli Organi competenti deliberano, per le decisioni di carattere collegiale, dopo aver preventivamente sentito, a propria discolpa, lo studente interessato, il quale può farsi assistere da uno o più testimoni, da un genitore o da un insegnante indicati dallo stesso.
6. Contro le decisioni degli organi competenti, che prevedono la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento dalla scuola, è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla ricevuta comunicazione, all'Organo di Competenza (Organo di Garanzia Provinciale).
7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalle Commissioni di esame.
8. Le procedure relative all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, debbono concludersi entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione. Superato tale limite temporale, il procedimento è estinto.
9. Le riunioni degli Organi competenti sono pubbliche. Ad esse sono ammessi, senza diritto di parola, coloro che hanno diritto al voto per le elezioni del Consiglio di Istituto.
10. Il voto relativo alle decisioni disciplinari è segreto. Non è consentita l'astensione.

Art. 11.3. Procedure

1. Richiamo verbale art. I comma 7 lett. a) Il docente davanti a testimoni, contesta allo studente la violazione del regolamento di disciplina su fatti espliciti. Lo studente espone le proprie considerazioni e giustificazioni. Il docente impartisce il richiamo verbale, annotandolo sul registro di classe. La famiglia deve essere informata. E' ammesso ricorso al Consiglio di garanzia entro 2 giorni.
2. Richiamo scritto art. I comma 7 lett. b). Stessa procedura del punto precedente, ma la motivazione deve essere scritta sul diario di classe e la sanzione viene comunicata alla famiglia. Il diario di classe viene immediatamente inviato al Preside per notifica. E' ammesso ricorso entro 2 giorni al Consiglio di Garanzia.
3. Sospensione dalle lezioni art. I comma 7 lett. c), d) e), o allontanamento dalla comunità scolastica lett. f) Il Consiglio di Classe si riunisce su proposta di uno o più docenti o del D.S. per redigere le contestazioni di violazione del Regolamento di Disciplina. Le annotazioni vengono notificate in modo scritto all'alunno e alla

famiglia. Il Consiglio di Classe si riunisce per ascoltare le giustificazioni dell'alunno e della famiglia e quindi irroga la sanzione disciplinare. La sanzione viene notificata e l'alunno sceglie l'eventuale attività in favore dell'Istituto di cui all'art. II comma 9.

E' ammesso ricorso entro 2 giorni dalla notifica al Consiglio di Garanzia.

4. Sospensione dalle lezioni art. I comma 7 lett. g) Il Consiglio di Classe con il Consiglio di Garanzia si riuniscono e, per urgenza motivata, procedono alla irrogazione della sanzione disciplinare che ha immediata esecutività e che contestualmente viene notificata all'alunno, alla famiglia e al Provveditorato agli Studi. Se non sussistono motivi di particolare urgenza, viene seguita la prassi descritta al punto precedente, sostituendo il Consiglio di Classe con il Consiglio di Garanzia.

E' ammesso ricorso al Comitato di Competenza entro 15 giorni dalla notifica.

5. Il ricorso non interrompe la sanzione ma gli eventuali ulteriori effetti, se accolto.

6. Riunioni

Alle riunioni dei Consigli di Classe sono ammessi, senza diritto di parola e di voto, la componente alunni e genitori. Qualora l'adozione di un provvedimento disciplinare riguardi uno o entrambi i rappresentanti degli alunni, esso/i dovrà/dovranno lasciare la seduta al momento della votazione. La stessa regola verrà adottata nei confronti del genitore rappresentante di classe interessato di un provvedimento disciplinare a carico del figlio. Il C. di C. delibera anche con la metà più uno degli aventi diritti al voto.

Non è ammessa l'astensione e a parità di voto prevale il voto del Presidente.

Art. 11.4 Consiglio di Garanzia

1. Il Consiglio di Istituto nomina il Consiglio di Garanzia di cui all'art. 5 del DPR n° 249/98.

2. Esso dura in carica tre anni scolastici ed è **composto da un docente designato dal consiglio di istituto da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori ed è presieduto dal dirigente scolastico.**

3. Al Consiglio di Garanzia sono rivolti i ricorsi contro le decisioni che comportano la sospensione dalle lezioni o l'allontanamento dalla Comunità Scolastica. I ricorsi devono essere inviati al Consiglio entro 2 giorni dalla comunicazione della sanzione. **Il Consiglio di Garanzia decide in via definitiva sui ricorsi.**

4. Esso decide altresì, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del Regolamento di Disciplina.

5. Il voto relativo ai ricorsi sottoposti al Consiglio di Garanzia è segreto. Non è consentita l'astensione.

Art. 11.5 Norma finale

1. **E' sanzionabile qualsiasi comportamento da cui sia derivato grave danno alla scuola o a terzi, anche non esplicitamente previsti dal presente regolamento.**

2. Le presenti norme fanno parte integrante del Regolamento di Istituto e della Carta dei Servizi della Scuola. Eventuali modificazioni sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio di Istituto sentito il parere del Collegio dei Docenti, su richiesta della maggioranza assoluta di ciascun organo collegiale rappresentativo delle varie componenti (Collegio dei Docenti, Comitato dei genitori, Comitato degli Studenti, Assemblea ATA) o da tutti i rappresentanti di ciascun componente presenti nel Consiglio di Istituto.

3. Dei contenuti del presente regolamento gli studenti e i genitori sono informati in forma chiara, efficace e completa, all'inizio di ogni anno scolastico.

Art. 12.1-Iscrizioni - Trasferimenti- Candidature al C. di I.**-Nulla Osta**

Il genitore (il tutore – l'alunno) è tenuto ad accettare la regolamentazione stabilita dalla Scuola in merito;

l'alunno/a può essere iscritto nella sezione del fratello e/o sorella solo se già iscritti e frequentante tale sezione;

l'alunno/a può essere abbinato, in caso di sorteggio, con un solo alunno/a (la richiesta deve essere firmata da entrambi i genitori degli alunni per i quali si chiede l'abbinamento);

l'alunno/a che chiede ed ottiene il N.O. può richiedere l'iscrizione solo dopo trascorsi due anni scolastici dalla concessione del Nulla Osta. Inoltre, l'alunno deve frequentare gli ultimi tre anni di corso (esempio: N.O. chiesto nell'A.S. 2013/14 – rientro nell'A.S. 2016/17);

l'alunno ammesso alla candidatura del consiglio d'istituto deve, almeno, essere iscritto e frequentare da due anni consecutivi, ad eccezione degli alunni iscritti e frequentati il primo anno di corso.

Si precisa che solo uno dei punti b) o c) può essere scelto.

Art. 13.1. Modifica del regolamento

Le proposte di modifica del Regolamento di Istituto possono essere presentate da tutte le componenti scolastiche. Dette proposte vanno presentate alla Presidenza che le sottoporrà a discussione negli organi collegiali competenti: Collegio Docenti per l'aspetto didattico e Consiglio di Istituto per l'aspetto organizzativo. Le proposte di modifica, per divenire esecutive, devono essere approvate da almeno i due terzi dei membri del Consiglio di Istituto.

Art. 13.2. Biblioteca e fotocopiatrici

E' parte integrante del presente regolamento quanto verrà deliberato per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle fotocopiatrici.

Art.13.3. Sanzioni

In caso di mancato rispetto delle norme previste dal Regolamento di istituto si procede in base al Regolamento di Disciplina vigente per gli alunni e allo Stato Giuridico del personale della scuola per i docenti e per gli ATA.

Art. 13.4. Legge 241: trasparenza dei procedimenti amministrativi

Ai sensi della L. 241 sulla trasparenza qualunque soggetto interessato ha diritto

a) a prendere visione degli atti amministrativi che lo interessano (compresa, per gli

- alunni, la valutazione scolastica), garantendo sempre la riservatezza di terzi.
- b) di presentare memorie scritte, proposte e tutto ciò che serve a garantire diritti e doveri
 - c) L'esame dei documenti a cui si è interessati è gratuito, il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
 - d) La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata, e va rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo tiene stabilmente.
 - e) Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'art. 24 della Legge 241 devono essere motivati.
 - f) Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.

IL PRESENTE REGOLAMENTO È STATO DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 27/08/2018